

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1719</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GRIMOLDI

Modifica all’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l’esenzione dei veicoli d’interesse storico dall’obbligo di revisione periodica

*Presentata il 22 ottobre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese sono circa 200.000 gli appassionati e i collezionisti che scelgono di possedere un veicolo d’epoca: un autentico patrimonio storico e culturale.

Questo patrimonio va tutelato e preservato ed è necessario intervenire affinché venga incoraggiata la conservazione dei veicoli storici.

È opportuno ricordare il testo dell’emendamento 26, approvato il 29 settembre 2005 dal Parlamento europeo nell’ambito del Programma di azione per la sicurezza sulle strade della Commissione europea: « Il Parlamento europeo intende tutelare il patrimonio culturale rappresentato dai veicoli storici; pertanto esorta affinché ogni futura legge consideri attentamente qualsiasi effetto non intenzionale, ma tuttavia potenzialmente negativo sull’uso, e di conseguenza anche sulla conservazione, dei veicoli storici ».

Questa proposta di legge si pone quindi l’obiettivo di agevolare i proprietari di veicoli di interesse storico e collezionistico, esentando tali veicoli dalla revisione periodica disposta dall’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, disciplinata nello specifico dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, che prevede una cadenza biennale.

Tale esenzione, già prevista in altri Paesi europei, nasce dalla considerazione che generalmente i proprietari di questi veicoli sono degli appassionati che curano con attenzione la manutenzione dei propri mezzi che, fra l’altro, non possono avere modifiche che pregiudichino lo stato originale, come frecce o sistemi frenanti all’avanguardia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«*4-bis.* I veicoli di interesse storico e collezionistico sono esentati dall'obbligo di revisione periodica di cui al presente articolo. Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità nonché la produzione di emissioni inquinanti non superiori ai limiti prescritti, i veicoli di interesse storico e collezionistico possono essere sottoposti, su decisione volontaria del proprietario del veicolo, a una revisione periodica presso le imprese di cui al comma 8».

